

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la "TOR DI VALLE COSTRUZIONI" S.p.A. di Roma, in data 31.03.1993 chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Rimini decreto ingiuntivo n. 327/93 per Euro 118.298,27 (già £. 229.057.398) nei confronti del Comune di Cattolica per ritardato pagamento del 6 SAL, ritenute su detto SAL, saldo Revisione Prezzi e saldo Stato Finale oltre interessi legali e di mora, il tutto relativo al contratto d'appalto Rep. n. 13405 del 28.08.1989 per lavori di "Risanamento idrico del bacino idrografico fosso Vivare";
- contro tale decreto il Comune proponeva opposizione sostenendo la "non debenza" delle somme richieste e in via riconvenzionale chiedeva la restituzione di quanto già pagato a titolo di Revisione Prezzi pari a Euro 56.887,72 (già £. 110.149.999);
- con sentenza n. 157 depositata il 15 aprile 1999, il Tribunale di Rimini revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la "TOR DI VALLE COSTRUZIONI" alla restituzione a favore del Comune della complessiva somma di euro 65.291,00 (pari a L. 126.421.000) erogata sia a titolo di Revisione Prezzi che per interessi, oltre agli interessi legali, nonchè alla rifusione dei 3/4 delle spese di causa, compensando il residuo quarto;
- avverso tale pronuncia la succitata Impresa proponeva appello che veniva deciso con sentenza n. 1137 depositata il 24.10.2002 dalla Corte di Appello di Bologna, la quale in parziale accoglimento dell'impugnazione principale condannava l'appellante alla restituzione a favore del Comune della complessiva somma di euro 54.699,70 (pari a L. 105.913.461) relativa alla sopracitata Revisione Prezzi oltre interessi, ed il Comune al pagamento alla medesima società di euro 7.929,92 (pari a L. 15.354.460) a titolo di interessi per ritardato pagamento con gli interessi legali dalla domanda al saldo, nonchè alla rifusione all'Ente appellato dei 2/3 delle spese processuali compensando il residuo terzo;
- contro tale sentenza la "TOR DI VALLE COSTRUZIONI" proponeva opposizione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, il Comune intimato resisteva nel giudizio affidando la propria difesa anche disgiuntamente tra loro agli avv.ti Gaetano Rossi con studio in Rimini - Corso D'Augusto 100 e Guido e Sergio Viola con studio in Roma - via Piccolomini, 34;
- che, con sentenza n. 8213/2007 depositata il 02.04.2007, allegata alla presente, la sezione I civile della Corte Suprema di Cassazione, definiva il giudizio in questione (R.G. n. 8103-10546/2003) modificando parzialmente la sentenza di II grado nel senso che, accoglieva in parte il secondo ricorso della ricorrente in punto alla "non restituzione della Revisione Prezzi" e condannava il Comune intimato al pagamento alla medesima società

di euro 4.610,51 a titolo di interessi per il ritardato pagamento del finanziamento regionale con gli interessi legali dalla domanda al saldo, infine condanna la ricorrente al pagamento dei 2/3 delle spese processuali compensando il residuo terzo;

Dato atto che detta sentenza è stata debitamente registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma a cura e spese del Comune intimato per un importo di Euro 300,00 giusta Determinazione Dirigenziale n. 376 del 12.06.2007;

Dato altresì atto che l'ammontare delle spese legali da rinfondere al Comune così come deciso in sentenza risultano di complessivi Euro 2.891,70 giusta comunicazione dello Studio Legale Rossi a Prot. n. 3584 del 12.02.2008, in atti, e che, a tale importo, viene aggiunta la quota parte di Euro 200,00 pari ai 2/3 della registrazione sentenza per un definitivo importo di Euro 3.091,70;

Verificato che la "TOR DI VALLE COSTRUZIONI" con nota ricevuta il 22.04.08 a Prot. n. 10533, pure in atti depositata, chiede di dare esecuzione alla sentenza in questione e, quindi, al pagamento delle proprie spettanze (Euro 4.610,51 oltre interessi dal 31.03.1993) includendovi anche l'IVA al 20%;

Rilevato che tale richiesta quantifica, esclusivamente, quanto compete alla ricorrente a termini di sentenza senza nulla riferire in relazione al pagamento delle spese processuali ad essa addebitate inoltre, include erroneamente l'applicazione dell'IVA che, invece, trattandosi di pagamento per interessi moratori viene esclusa ai sensi dell'art. 15, 1 comma - DPR n. 633/72 e s.m.;

Vista in proposito la comunicazione del 06.05.08, in atti, con la quale il Dirigente del settore 2, nel dare risposta alla sopracitata nota della "TOR DI VALLE" conferma la disponibilità della Amministrazione a pagare quanto dovuto a termini di sentenza con esclusione dell'IVA per effetto della soprarichiamata normativa quantificando, altresì, l'ammontare delle spese processuali da rinfondere dalla medesima società per un totale di Euro 3.091,70 il tutto dopo aver riconosciuto il debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;

Visto inoltre i conteggi relativi agli interessi legali previsti in sentenza che portano alle seguenti risultanze:

- a)- somma da pagare: Euro 4.610,51;
- b)- Periodo calcolo interessi: dal 31.03.1993 al 30.06.2008
- c)- Totale interessi: Euro 3.389,55;
- d)- Totale capitale + interessi (a + c) = Euro 8.000,06;

Dato altresì atto che, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e che l'organo consiliare, in caso di accertamento negativo, adotta i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili;

Richiamato l'art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, in base al quale, con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come quella nella fattispecie esaminata;

Vista la Legge n. 289/2002 e, in particolare, l'art. 23, comma 5, che stabilisce: "I provvedimenti di riconoscimento di debito... sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 227 del D.LGS. 267/2000, si provvederà ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla sezione enti locali della Corte dei Conti per il referto di cui all'art. 13 del D.L. 22/12/1981 n. 786, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2/1982, n. 51 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la propria deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata i.e., con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Ritenuto di rinviare il finanziamento del suindicato debito di complessivi Euro 8.000,06 alla prossima variazione di bilancio;

Vista la Legge Costituzionale n. 3/2001;

Visto l'art. 41, IV comma, Legge n. 448/2001;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

Preso atto della relazione dell'Assessore Cavoli e del dibattito che ne è seguito, come riportato integralmente nel verbale della seduta;

Si procede alla votazione come segue:

- a) consiglieri assegnati n. 21,
- b) consiglieri presenti e votanti n. 15
- c) voti favorevoli n. 14 (Maggioranza più i consiglieri Cimino e Pagnini di F.I., Bondi ed Ercoles della Coaliz. Arcobaleno)
- d) voti contrari n. ==
- e) astenuti n. 01 Carli di A.N.;

## D E L I B E R A

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di prendere atto della sentenza esecutiva n. 8213/2007 depositata il 02.04.2007, emessa dalla sezione I civile della Corte Suprema di Cassazione, citata in narrativa e allegata alla presente deliberazione, che condanna il Comune di Cattolica a pagare alla "TOR DI VALLE COSTRUZIONI" S.p.A. con sede in Via di Vallerano n. 162/164 - 00128 Roma, la somma di euro 4.610,51 a titolo di interessi di mora relativamente al contratto d'appalto Rep. n. 13405 del 28.08.1989, con gli interessi legali dalla domanda al saldo;
- di dare altresì atto che detta sentenza compensa un terzo delle spese processuali e condanna la suddetta società al pagamento dei restanti 2/3, quantificati in Euro 2.100,00 oltre accessori e spese generali per un totale complessivo di Euro 3.091,70 inclusa la quota parte di Euro 200,00 per la registrazione della sentenza stessa come specificato in narrativa;
- di riconoscere pertanto, come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, I comma lett. a), - Dec. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, l'ammontare complessivo di Euro 8.000,06 derivante dalla succitata sentenza di Cassazione e determinato dalla sommatoria sia della sorte capitale (Euro 4.610,51), nonchè dai relativi interessi legali (Euro 3.389,55) calcolati secondo le modalità e decorrenza citate in sentenza, il tutto come risulta

dai conteggi riportati in narrativa;

- di rinviare il finanziamento dell'anzidetta spesa di complessivi di Euro 8.000,06 alla prossima variazione di bilancio;

- di inviare ai sensi dell'art. 23, comma 5 - Legge n.289/2002 il presente atto al Collegio dei Revisori e alla competente Procura della Corte dei Conti;

- di individuare quale responsabile del procedimento il dirigente del settore 2, dr. Mario Sala.

=====  
DEL36074/ASD-DEL Deliberazione C.C. n. 50 del 22/05/2008 - pag. n.  
=====